

(N. 1383)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, agli enti locali che provvedono alla esecuzione di opere pubbliche senza il contributo statale.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, prevede talune agevolazioni di natura fiscale e tributaria a favore dei summenzionati enti ai quali sia stato concesso il contributo statale nella spesa necessaria per l'attuazione dei loro programmi costruttivi.

Ora, è stata rilevata la non giustificata disparità di trattamento che la legge stessa viene a determinare, per quanto riguarda le agevolazioni anzidette, tra gli enti fruitori del contributo e quelli cui tale beneficio, data la deficienza dei fondi all'uopo stanziati, non si può concedere, pur risultando le loro esigenze, nella gran parte dei casi, improntate ad un eguale carattere di indilazionabilità ed essendo

i medesimi disposti a procedere all'esecuzione anche senza il contributo statale.

Non si può ovviamente disconoscere il fondamento della richiesta non essendo in effetti giustificata l'esclusione dai benefici fiscali per quegli enti che per la insufficienza dei fondi non possono ottenere il contributo statale; da una parte si avrebbero enti che non solo fruiscono del contributo, ma godono anche delle agevolazioni fiscali e dall'altra enti cui non spettano o non sono concessi nè contributi nè agevolazioni. E che ciò non fosse nelle intenzioni del legislatore ma che si tratti di una lacuna, si può arguire, per analogia, qualora si consideri che la legge 2 luglio 1949, n. 408, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, ha previsto varie agevolazioni fiscali e tributarie senza fare

alcuna distinzione tra coloro che costruiscono alloggi di tipo popolare con il contributo dello Stato e quelli che del contributo non vogliono o non possono fruire.

Pertanto, tenuto anche conto che la citata legge n. 589 del 1949 è stata soprattutto sollecitata dalla necessità universalmente sentita di incrementare l'esecuzione di opere pubbliche, venendo incontro alle ben note difficoltà di bilancio nelle quali si dibatte la quasi totalità degli enti locali e considerato, infine, che i fondi posti a disposizione dalla legge stessa sono affatto inadeguati a soddisfare, se non

tutte, una buona parte delle numerose richieste che pervengono da ogni parte d'Italia, è stato predisposto l'unito disegno di legge che estende le agevolazioni fiscali di che trattasi anche a quegli enti locali che, senza il contributo dello Stato previsto dalla succitata legge 3 agosto 1949, n. 589, attuino opere di pubblico interesse rientranti nelle categorie ammesse dalla legge stessa.

Si sottopone pertanto alla Vostra approvazione il disegno di legge in questione segnalandone il carattere di particolare urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le agevolazioni fiscali e tributarie concesse con l'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, spettano anche nel caso che tali enti provvedano senza il contributo dello Stato all'esecuzione delle opere pubbliche previste in detta legge.